



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1 NUORO "Ferdinando Podda"

Sc. infanzia Cap.Straullu, S.Onofrio, Via Malta  
Sc. primaria Podda e S.Pietro – Sc. secondaria 1°grado S.Pietro  
sede legale Via Matteotti n° 2 - 08100 – NUORO

Tel. 0784.30078 - 0784.31971 – CF:80006210910

[www.ic1nuoro.edu.it](http://www.ic1nuoro.edu.it) - mail: [nuic87300v@istruzione.it](mailto:nuic87300v@istruzione.it) - [nuic87300v@pec.istruzione.it](mailto:nuic87300v@pec.istruzione.it)

Circ. n. 44

I.C. NUORO 1 - "F.PODDA" - NUORO  
Prot. 0007195 del 25/10/2023  
V-7 (Uscita)

Alle Famiglie  
Al personale Docente e Ata  
Al Dsga  
Albo/Sito/Bacheca R.E.

OGGETTO: Decadenza obbligo certificato medico per riammissione a scuola – L. Reg. 23/10/2023.

Si comunica che la Regione Sardegna, con la [Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9](#), ha rimosso l'obbligo della presentazione del certificato medico per gli studenti che rientrano a scuola dopo 5 giorni di assenza. Questa modifica, contenuta nel Collegato alla Finanziaria, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 54 del 24/10/2023.

Art. 39

### Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Pertanto, in via ordinaria, il certificato medico per la ripresa della frequenza scolastica in seguito ad assenza per malattia di più di cinque giorni non è più obbligatorio.

Si coglie l'occasione per ricordare alle famiglie che, **nella scuola secondaria di I grado**, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Si confida nella consueta collaborazione dell'intera comunità educante.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Miria Cucca

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)